

Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

PROT. N. 2503/20502

BARI, 1º LUGLIO 1994




AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA

BARI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

BARI



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. fono n. 200/2420/PU 50.2.22 del 30.06.1994)

OGGETTO: Legge Regionale: "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".-

Con riferimento alla nota n. 3322 del 1.6.1994 concernente la legge regionale in oggetto indicata, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 858 del 24 maggio 1994, si comunica che il Governo ha rilevato: 1) che l'art. 7 - 3° comma prevede, con una formulazione troppo generica, una non meglio precisata figura di "tutore responsabile di canile collettivo", non contemplata dalla legge-quadro n. 281/1991; 2) che l'art. 8 - 3° comma, demandando la gestione dei canili sanitari di proprietà dei Comuni alle Unità Sanitarie Locali, non è in linea con le disposizioni di

tGs/

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

./.



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia (segue prot. n. 2503/20502 dell'1.7.1994)

- 2 -

cui alla citata legge-quadro n. 281/1991 che attribuiscono alle Unità Sanitarie Locali soltanto funzioni di vigilanza e controllo in ordine alle predette strutture interferisce l'autonomia con comunale costituzionalmente garantita, tenuto conto che l'affidamento dei canili in parola e le relative modalità di gestione sono semmai da stabilirsi nell'ambito di apposite convenzioni tra gli enti interessati; 3) che l'art. 9 - 3º comma, demandando alla Giunta Regionale il compito di stabilire l'entità dei finanziamenti regionali per la realizzazione di interventi di competenza dei Comuni, attribuisce un'attività di natura regolamentare alla Giunta, in violazione del disposto di cui all'art. 121 della Costituzione tanto più che - ai sensi dell'art. 3 - 2° comma della Legge n. 281/1991 - i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi suddetti sono da definirsi con legge regionale; 4) che il combinato disposto degli 11 e 12 - 1º comma maferisce alla Commissione regionale ivi genericamente indicata, avente funzioni soltanto consultive, il compito di definire l'entità del contributo di mantenimento a carico del proprietario rinunciatario, in violazione del principio di riserva di legge in materia; 5) che la norma finanziaria di cui all'art. 18 non quantifica le spese derivanti dall'attuazione del provvedimento con particolare riguardo agli oneri rinvenienti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 in violazione del disposto di cui all'art. 81 ultimo comma della Costituzione. A ciò aggiungasi che la Regione è comunque tenuta ad istituire distinti capitoli di spesa ai fini di assicurare la necessaria trasparenza del bilancio, in relazione alla diversa tipologia dei soggetti beneficiari dei contributi regionali.

Per tali motivi il Governo ha rinviato la legge ad un nuovo esame del Consiglio Regionale.

In tale occasione il Governo ha altresì osservato: 1) che l'art. 3

Tes/

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia (segue prot. n. 2503/20502 dell'1.7.1994)

- 3 -

- 3º comma avrebbe dovuto correttamente prevedere il registro di carico e scarico in luogo del registro vendite, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 3 - 1º comma della legge n. 281/1991 che impone alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina; 2) che la disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, per la parte in cui disciplina lo stazionamento presso i canili sanitari, è da intendersi applicabile nel rispetto del disposto dell'art. 2, quinto comma della ripetuta legge n. 281/1991 che prevede l'eventuale cessione dei privati alle cani ai 0 Associazioni protezionistiche, previo relativo trattamento profilattico; 3) che la norma transitoria di cui all'art. 19 non reca la necessaria disciplina volta a consentire agli attuali proprietari o detentori di cani adulti di conformarsi alle disposizioni di cui alla legge regionale in esame.

Il Governo ha altresì segnalato un presumibile errore materiale nell'art. 6, quinto comma, laddove è indicato l'art. 2 "quinto comma" della legge n. 281/1991 anzichè il "sesto comma".

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

₩_{Gs}/

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.